BACCIARDI and PARTNERS international law firm





<u>DIRITTO DOGANALE E DEI</u> TRASPORTI

Avv. Tommaso Fonti, LL.M. Dott.ssa Cristina Piangatello

News – 30 settembre 2020

LA BASE IMPONIBILE DAZIARIA NEGLI APPROVVIGIONAMENTI EXTRA-UE



Il software concesso anche a titolo gratuito o a costo ridotto al proprio fornitore extra-UE, per essere utilizzato per la fabbricazione del prodotto/componente importato e approvvigionato, costituisce base di calcolo per il pagamento del dazio all'importazione, anche se l'articolo 71 del Codice Doganale Unionale ("CDU") non lo annovera fra gli elementi da considerare per il calcolo della base imponibile daziaria.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE con sentenza del 10/09/2020 riferita al caso controverso della determinazione del valore in dogana di centraline di comando commissionate da una nota casa automobilistica tedesca a fornitori extra-UE, ai quali concedeva a titolo gratuito il software necessario per il funzionamento delle centraline stesse.

La dogana tedesca pretendeva di includere nel valore dichiarato delle centraline importate anche il costo sostenuto dalla casa automobilistica committente/importatrice per la creazione del software, sebbene lo stesso fosse stato concesso a titolo gratuito ai fornitori extra-UE delle centraline.

La casa automobilistica importatrice si opponeva, sostenendo che il software è un bene immateriale non espressamente annoverato dall'articolo 71 CDU fra gli elementi tangibili e materiali da considerare per il calcolo della base imponibile daziaria dei prodotti/componenti importati e approvvigionati e, pertanto, non deve essere soggetto a dazio.

La Corte di Giustizia UE ha, invece, sancito che il valore in dogana deve corrispondere al **valore economico reale** del prodotto/componente importato e approvvigionato e, quindi, va determinato sulla base del prezzo pagato o da pagare per il prodotto/componente importato (articolo 70 CDU) integrato (se non già compreso nel prezzo) con il valore dei beni e servizi sia materiali che immateriali incorporati nel prodotto/componente importato, laddove siano necessari alla sua fabbricazione e al suo funzionamento.

Con tale decisione la Corte di Giustizia UE ha, pertanto, statuito che l'articolo 71 CDU, che disciplina «le materie, i componenti, le parti e gli elementi similari incorporati nelle merci importate», non può essere interpretato nel senso di escludere i beni immateriali dalla base imponibile daziaria, poiché tale esclusione non risulta né dalla formulazione né dalla ratio di tale disposizione.